

Responsabile il datore che lascia lavorare il dipendente senza cuffie per attutire il rumore

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7125 del 12 Aprile 2016, ha stabilito che l'imprenditore ha l'obbligo di adottare "tutte le misure che secondo l'esperienza e la tecnica siano in grado di tutelare e garantire l'integrità psico-fisica del lavoratore, restandone quindi esclusi solo gli atti e i comportamenti abnormi ed imprevedibili del lavoratore, idonei ad elidere il nesso causale tra le misure di sicurezza adottate e l'eventuale danno realizzatosi".

.....

Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha stabilito che è condannato il datore che lasci lavorare il dipendente senza cuffie per attutire il rumore e che a seguito di ciò contragga ipoacusia e altre patologie legate, per l'appunto, alla mancata predisposizione di adeguate misure di sicurezza.

Il fatto

Il caso trae origine dal ricorso al Tribunale di primo grado, con cui un lavoratore esponeva di avere lavorato alle dipendenze di una società, da ultimo con la qualifica di Capo Motorista, e di aver contratto, a causa delle mansioni espletate (all'interno della sala macchine e, pertanto, costretto a respirare gas di scarico ed esposto a rumori di rilevante entità), una grave ipoacusia bilaterale e broncopatia cronica ostruttiva unitamente a cervicoartrosi e poliartrrosi diffusa.

Il dipendente invocava inoltre la responsabilità datoriale ex art 2087 c.c. per non aver la società ottemperato ai propri obblighi volti alla salvaguardia e tutela della salute dei lavoratori, con condanna della stessa a risarcirgli il danno biologico patito in conseguenza delle contratte infermità.

Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo non provata da parte del lavoratore l'esistenza di un rapporto di causalità tra la mancata adozione di determinate misure di sicurezza in relazione al lavoro svolto ed il danno all'integrità psico-fisica di cui il medesimo lavoratore aveva lamentato la lesione. Sottolineava il giudice di primo grado che già nel Novembre del 1981 al lavoratore era stata fornita la 'cuffia antirumore' e che nel 1992 esso era stato imbarcato su una nave dotata di "control room", ossia di una zona comandi insonorizzata;

e che, peraltro, i locali delle macchine risultavano adeguatamente ventilati e privi di fumi di scarico.

Il lavoratore proponeva ricorso in Corte d'Appello e i giudici di secondo grado, disposte due consulenze tecniche d'ufficio, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannavano la società a corrispondere al lavoratore una determinata somma oltre agli interessi dalla data di proposizione della domanda giudiziale.

La Corte infatti riteneva fondato l'appello promosso dal lavoratore limitatamente alla sussistenza del nesso eziologico tra la denunciata ipoacusia e l'attività lavorativa da esso espletata, e provato l'inadempimento datoriale relativo al cd. obbligo di sicurezza, rilevando che non tutte le motonavi su cui fu imbarcato il lavoratore erano munite di misure protettive e che non era poi sufficiente l'adozione di misure e dispositivi protettivi senza la vigilanza che le prime venissero osservate e che i secondi venissero effettivamente utilizzati dai lavoratori.

La società proponeva quindi ricorso per la cassazione della sentenza, censurando la decisione della Corte d'Appello per avere ritenuto, in contrasto con l'onere probatorio gravante sul lavoratore, di poter evincere dalla (pretesa) mancata fornitura delle cuffie antirumore la violazione dell'obbligo di sicurezza, laddove risultava che il lavoratore sin dal 1981 aveva in dotazione tali dispositivi ed inoltre, negli anni 90, egli era imbarcato su motonavi dotate di 'control room' che consentiva il controllo a distanza dei motori; parimenti illogiche e solo congetturali, ad avviso della società, erano le affermazioni dei giudici di appello secondo cui la società non avrebbe vigilato sull'effettivo utilizzo dei d.p.i. (dispositivi di protezione individuale) ritenuti immotivatamente insufficienti e sulla loro efficienza.

La decisione

La Corte di Cassazione respingeva il ricorso.

Nelle motivazioni la Corte Suprema esprimeva che effettivamente la corte di merito aveva accertato che per un lungo lasso di tempo (1985-1992) il lavoratore aveva svolto le proprie mansioni di motorista su motonavi non dotate di 'control room' e che dalle testimonianze raccolte era emerso che sino al 1988 gli addetti alla sala motori non erano dotati di cuffie antirumore.

In ogni caso, i Giudici evidenziavano che l'ipotetica obsolescenza dei d.p.i., ovvero l'utilizzo di altri sistemi (es. control room) non eliminava certamente l'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c., che per il suo carattere di norma di chiusura del sistema

protettivo, impone comunque all'imprenditore di adottare tutte le misure che secondo l'esperienza e la tecnica siano in grado di tutelare e garantire l'integrità psico-fisica del lavoratore, restandone quindi esclusi solo gli atti e comportamenti abnormi ed imprevedibili del lavoratore, idonei ad elidere il nesso causale tra le misure di sicurezza adottate e l'eventuale danno realizzatosi.

Da tutto quanto sopra esposto, ne conseguiva il rigetto del ricorso.

In definitiva

La Corte di Cassazione torna ad esprimersi sui dispositivi di protezione individuale e le misure di sicurezza previste dalla normativa antinfortunistica, definendo che "l'ipotetica obsolescenza dei d.p.i., ovvero l'utilizzo di altri sistemi (es. control room) non elimina certamente l'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c.", che ha un "carattere di norma di chiusura del sistema protettivo e impone comunque all'imprenditore di adottare tutte le misure che secondo l'esperienza e la tecnica siano in grado di tutelare e garantire l'integrità psico-fisica del lavoratore, restandone quindi esclusi solo gli atti e comportamenti abnormi ed imprevedibili del lavoratore, idonei ad elidere il nesso causale tra le misure di sicurezza adottate e l'eventuale danno realizzatosi".